

- 2 -

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 11/01/2005

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 08- ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

P.IVA: 04664320969 C.F.: 04664320969 INIZIO ATTIVITA' DEL 23-12-2004
DENOMINAZIONE: EUROPEAN YOGA FEDERATION

TIPO ATTIVITA': 91338 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A.

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: MILANO PROV: MI
INDIRIZZO: VIA FLEMING, 19

C. FISC. RAPPRESENTANTE: BNCMDA43L21D064W
COGNOME E NOME: BIANCHI AMADIO

UFFICIO FINANZIARIO COMPETENTE
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI MILANO 6

Li, 11/01/2005

ATTO COSTITUTIVO DI FEDERAZIONE

N. 49.607/4792 di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

Addi' 23 ventitre dicembre 2004 duemilaquattro.

In Milano nella casa in Viale Andrea Doria n. 35.

Avanti a me Dott. Proc. Riccardo Cocchetti Almasio, Notaio in

Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e

senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta-

ne dai comparenti, fra loro d'accordo e con il mio consenso.

Sono personalmente comparsi i sigg.:

BONVINI Pietro Ernesto, nato a Genova il 18 gennaio 1934 e domiciliato per la carica in Genova Vico Carmagnola n. 7/7, insegnante Yoga, nella sua qualita' a me dichiarata di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della associazione denominata "Federazione Italiana Yoga Sport", con sede in Genova Vico Carmagnola n. 7/7, C.F. 95015970106, a quanto infra autorizzato ed in esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati e dal consiglio direttivo nelle riunioni in data 21 dicembre 2004, i cui verbali, in copia conforme, trovansi allegati rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" all'atto a mio rogito in data odierna n. 49.606/4791 di rep.;

BIANCHI Amadio, nato a Corteno Golgi il 21 luglio 1943 e domiciliato per la carica in Milano Via Fleming n. 19, in-

Registrato presso:

Agenzia Entrate-OM. Milano

il 12 GEN. 2005

N. 246 Serie 1

Esatti € 132,83



segnante Yoga, nella sua qualita' a me dichiarata di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione denominata "C.Y. SURYA", con sede in Milano Via Fleming n. 19, C.F. e partita IVA 12169850158, a quanto infra autorizzato ed in esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati e dal consiglio direttivo nelle riunioni in data 22 dicembre 2004, i cui verbali, in copia conforme, trovansi allegati rispettivamente sotto le lettere "C" e "D" all'atto a mio rogito in data odierna n. 49.606/4791 di rep.;

BLESIO Emiliana, nata a Brescia il 31 marzo 1947 e domiciliata per la carica in Milano Via Teramo n. 5, insegnante Yoga, nella sua qualita' a me dichiarata di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione denominata "SURYANAGARA", con sede in Milano Via Teramo n. 5, C.F. 97241840152, a quanto infra autorizzata ed in esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati e dal consiglio direttivo nelle riunioni in data 21 dicembre 2004, i cui verbali, in copia conforme, trovansi allegati rispettivamente sotto le lettere "E" ed "F" all'atto a mio rogito in data odierna n. 49.606/4791 di rep.;

SACCHI Franca, nata a Milano il 6 dicembre 1940 e domiciliata per la carica in Milano Via Pontaccio n. 12, musicista, nella sua qualita' a me dichiarata di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione denominata

"CENTRO FRANCA SACCHI", con sede in Milano Via Pontaccio n. 12, C.F. 97137750150, a quanto infra autorizzata ed in esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea degli associati e dal consiglio direttivo nelle riunioni in data 21 dicembre 2004, i cui verbali, in copia conforme, trovansi allegati rispettivamente sotto le lettere "G" ed "H" all'atto a mio rogito in data odierna n. 49.606/4791 di rep..

Comparenti della cui identita' personale io Notaio sono certo, tutti cittadini italiani e associazioni di nazionalita' italiana, i quali dichiarano e convengono quanto segue:

1) le associazioni "Federazione Italiana Yoga Sport", "C.Y. SURYA", "SURYANAGARA" e "CENTRO FRANCA SACCHI", tutte come sopra rappresentate, dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, la Federazione, sotto forma di associazione, denominata:

"European Yoga Federation",

siglabile "E.Y.F.".

2) La Federazione ha sede in Milano Via Fleming n. 19.

3) La Federazione non ha fine di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

a) promuovere la conoscenza e lo studio delle tecniche e della filosofia Yoga e della cultura orientale in tutte le sue forme e manifestazioni nonche' il benessere psico-fisico e spirituale;

b) intraprendere e promuovere iniziative atte a favorire la



Cor
140
MIL



conoscenza delle tecniche e della filosofia Yoga, compresi corsi, seminari, congressi, eventi, viaggi, ricerche;

c) stabilire rapporti con altri similari enti, qualsiasi sia il Paese a cui appartengono;

d) istituire sezioni a carattere specialistico nel campo artistico, quali musica sacra e danza sacra, pittura, e terapeutico.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali la Federazione compirà tutti gli atti necessari e/o utili e potrà costituire commissioni e comitati.

In particolare la Federazione, per il conseguimento dei propri fini:

- promuove studi, ricerche e iniziative rivolte al benessere e alla conoscenza e alla diffusione di quanto sopra;
 - svolge preparazione tecnica e aggiornamento culturale attraverso corsi e seminari;
 - promuove, riconosce, approva e patrocina manifestazioni intense anche a favorire la conoscenza e la valorizzazione di quanto sopra e ne stabilisce i regolamenti;
 - esercita ogni altra funzione che le sia demandata da leggi e da disposizioni emanate dalle competenti Autorità e Ministeri, anche organizzando manifestazioni ufficiali sulla base di appositi regolamenti e convenzioni;
- e come meglio specificato nello statuto di cui infra.
- 4) La Federazione e' retta dallo statuto che, firmato dai

comparenti e da me Notaio, che ne do lettura ai comparenti medesimi, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale.

5) Viene stabilito che la Federazione sia retta da un Consiglio Direttivo di tre membri e vengono nominati a comporre lo stesso, per il primo triennio, i sigg. BIANCHI Amadio e BLESIO Emiliana, sopra comparsi, e il sig. SPASARI Vincenzo, nato a Locri il 19 luglio 1933 e residente a Genova Via Siena n. 22/5, tutti cittadini italiani.

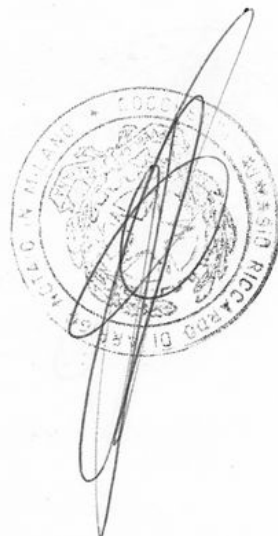
Vengono nominati Presidente del Consiglio Direttivo il sig. BIANCHI Amadio e Vice Presidente dello stesso la sig. BLESIO Emiliana.

Vengono nominati Presidenti Onorari della Federazione i sigg. BONVINI Pietro Ernesto e SACCHI Franca, sopra comparsi.

6) Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale conseguimento del riconoscimento della Federazione presso gli Enti competenti e quelle intese all'eventuale acquisto da parte della Federazione della personalita' giuridica; ai soli effetti di cui sopra, il Presidente viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorita'.

7) La qui costituita Federazione riconosce solo i Maestri con il titolo di Yogacarya.

8) Le spese ed imposte del presente atto, annesse e dipen-



denti, sono a carico della qui costituita Federazione.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto da me redatto e scritto in parte da me ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su sei pagine intere di due fogli, quale atto leggo ai comparenti, che, approvandolo e confermandolo, meco Notaio lo sottoscrivono.

Firmato: Emiliana Blesio

Amadio Bianchi

Franca Sacchi

Pietro Ernesto Bonvini

Riccardo Cocchetti Almasio

* * *

STATUTO

Capitolo I - Denominazione-Durata-Sede-Scopi

Art. 1

La Federazione

"European Yoga Federation", siglabile "E.Y.F.",
raggruppa Associazioni e Enti aventi sede nell'ambito del
continente europeo, che hanno scopi in armonia, inerenti e
attinenti alle attività della Federazione medesima, e' rego-
lamentata dal presente statuto, è apolitica e aconfessionale,
non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata.

La Federazione rispetta le convinzioni religiose e filosofi-
che di ognuno, ricusa ogni iniziativa a carattere settario e
ha scopo didattico-culturale.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indi-
retto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita della Federazione, salvo che la de-
stinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2

La Federazione ha sede in Milano.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la variazione di tale
sede come pure potrà istituire sezioni, sedi secondarie, fi-
liali e/o dipendenze sia in Italia che all'estero.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito del
medesimo Comune non comporta l'obbligo di apportare modifiche



statutarie.

La Federazione si propone di:

- a) promuovere la conoscenza e lo studio delle tecniche e della filosofia Yoga e della cultura orientale in tutte le sue forme e manifestazioni nonche' il benessere psico-fisico e spirituale;
- b) intraprendere e promuovere iniziative atte a favorire la conoscenza delle tecniche e della filosofia Yoga, compresi corsi, seminari, congressi, eventi, viaggi, ricerche;
- c) stabilire rapporti con altri similari enti, qualsiasi sia il Paese a cui appartengono;
- d) istituire sezioni a carattere specialistico nel campo artistico, quali musica sacra e danza sacra, pittura, e terapeutico.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali la Federazione compirà tutti gli atti necessari e/o utili e potrà costituire commissioni e comitati.

In particolare la Federazione, per il conseguimento dei propri fini:

- promuove studi, ricerche e iniziative rivolte al benessere e alla conoscenza e alla diffusione di quanto sopra;
- svolge preparazione tecnica e aggiornamento culturale attraverso corsi e seminari;
- promuove, riconosce, approva e patrocina manifestazioni intese anche a favorire la conoscenza e la valorizzazione di

quanto sopra e ne stabilisce i regolamenti;

- esercita ogni altra funzione che le sia demandata da leggi e da disposizioni emanate dalle competenti Autorità e Ministeri, anche organizzando manifestazioni ufficiali sulla base di appositi regolamenti e convenzioni.

Capitolo II - Soci-Ammissioni-Dimissioni-Espulsione

Art. 3

Le Associazioni e gli Enti saranno ammessi a far parte della Federazione, previa accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

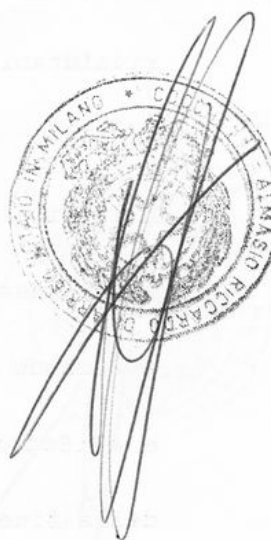
Nel momento dell'ammissione alla Federazione, le Associazioni e gli Enti accettano il presente statuto, i regolamenti e gli scopi della Federazione stessa.

Sarà dovuta alla Federazione una quota associativa annuale determinata dall'assemblea ordinaria, da versare entro la data stabilita dalla stessa, e comunque non oltre la data del 31 maggio di ogni anno.

Art. 4

Le Associazioni e gli Enti soci sono indipendenti dal punto di vista fiscale, giuridico ed amministrativo. Si autogovernano e si disciplinano con uno statuto proprio, uniformato allo statuto federale, che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo. Dovranno inoltre rispettare il regolamento disciplinare.

Art. 5



Cor
140
MIL

I soci si distinguono in:

- fondatori;
- aderenti;
- sostenitori.

Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Federazione; soci aderenti sono i soci ordinari e soci sostenitori sono i soci che hanno effettuato erogazioni particolari a favore della Federazione e si sono distinti in specifiche attività svolte nell'ambito federale. Tutti gli associati, a qualunque categoria appartengano, hanno i medesimi diritti ed obblighi, nel pieno rispetto della completa uguaglianza tra loro.

La partecipazione alla Federazione è a tempo indeterminato. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione.

La quota o contributo associativo è intransmissibile e non è rivalutabile.

Art. 6

L'affiliazione delle Associazioni o degli Enti alla Federazione cesserà per:

- domanda di recesso inviata al Presidente della Federazione e al Segretario Federale per iscritto, almeno sei mesi prima della fine della gestione sociale;
- espulsione per la mancata osservanza dello statuto e dei regolamenti federali e per morosità varie, sempre che s

tratti di gravi inadempienze che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto con la Federazione, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Capitolo III - Amministrazione

Art. 7

Sono organi della Federazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capitolo IV - L'assemblea degli associati

Art. 8

L'assemblea è l'organo sovrano della Federazione.

Art. 9

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario (o quando esso ne ravvisa la necessita' o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci), a mezzo comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo (anche fuori dalla sede, purché nell'ambito del continente europeo), della data e dell'ora di convocazione nonché l'ordine del giorno, inviata agli aventi diritto con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica (seguiti da accusa di ricevimento), spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adu-



Cor
ivo
MIL



nanza; nella medesima comunicazione potra' essere prevista una seconda convocazione da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione e gli stessi hanno ciascuno un voto singolo qualsiasi sia l'entita' della propria quota.

L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

L'associato puo' farsi rappresentare da altro associato; ogni associato non puo' detenere piu' di una delega.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Essa delibera su tutto quanto alla stessa e' demandato per

legge o per statuto ed in particolare:

- * approva le linee programmatiche dell'attivit  della Federazione;

- * approva le relazioni consuntive, il programma operativo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo redatti dal Consiglio Direttivo;

- * approva il regolamento interno e le relative modifiche;

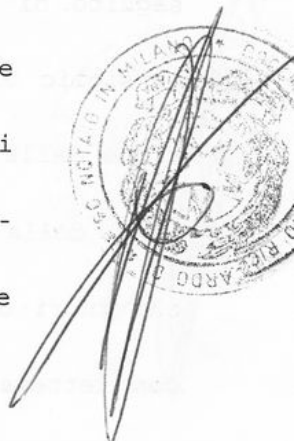
- * procede alla nomina degli organi della Federazione.

L'assemblea straordinaria delibera su tutto quanto alla stessa e' demandato per legge o per statuto, e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei medesimi e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, salvo che sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento della Federazione con nomina degli eventuali liquidatori, per le cui relative deliberazioni occorrera' la maggioranza di almeno i tre quarti dei voti dei soci presenti.

Al fine di ottenerne la relativa pubblicit  il testo delle deliberazioni assembleari dovra' rimanere esposto nei locali della sede della Federazione per almeno trenta giorni a partire dal terzo giorno successivo a quello in cui le stesse sono state assunte.

Capitolo V - Il Consiglio Direttivo

Art. 10



Cor
140
MIL



Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Possono essere nominati a far parte del Consiglio Direttivo anche soggetti che rivestono cariche nell'ambito delle Associazioni o Enti soci.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e, se del caso, il Tesoriere, qualora a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea.

Se le circostanze lo richiederanno il Consiglio Direttivo, a suo interno, può nominare una giunta esecutiva, composta da tre a cinque membri.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell'ufficio.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio Direttivo, di sua iniziativa o seguito di richiesta di almeno due Consiglieri, convoca il Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo della riunione (nell'ambito del continente europeo, o che fuori dalla sede della Federazione) deve essere inviato con lettera raccomandata, con telefax o messaggio di posta elettronica (seguiti da accusa di ricevimento), spediti almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data

convocazione, ma, per urgenti e gravi motivi da specificare, può essere inviato con soli cinque giorni di anticipo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando e' presente la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal piu' anziano di eta' dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verra' redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verra' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente la Federazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e firma gli atti federali. Sta per essa in giudizio, sia come attore che come convenuto, ha poteri negoziali di ordinaria amministrazione e, per delega consiliare, di straordinaria amministrazione. In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento, delega le sue funzioni al Vice-Presidente.

Il Segretario e il Tesoriere danno attuazione, ciascuno per la propria competenza, alle delibere del Consiglio Direttivo.

Possono essere nominati uno o piu' Presidenti Onorari tra le persone che hanno acquisito particolari meriti.



Art. 13

Il Consiglio Direttivo opera per il buon andamento della Federazione nei limiti consentiti dallo statuto e dai regolamenti vigenti. A tale scopo compie:

- ogni atto necessario e/o utile per il raggiungimento degli scopi associativi, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che non sia per legge o per statuto riservato all'assemblea;
- redige annualmente la relazione consuntiva e il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo (secondo le migliori norme vigenti in materia), da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare che dovra' deliberare sugli stessi;
- elabora i regolamenti utili per il buon funzionamento della Federazione, che verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea;
- istituisce le commissioni necessarie per conseguire gli scopi federali delegando loro le proprie competenze;
- coordina ed approva le manifestazioni e gli eventi;
- nomina, all'occorrenza, una giunta esecutiva in seno al Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti delle Commissioni e dei Comitati.

Capitolo VI - Collegio dei Proviviri

Art. 14

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente. I membri che formano il Collegio non possono ricoprire alcuna altra carica sia a livello federale che associativo.

Hanno, quale collegio arbitrale irrituale, la competenza disciplinare nei conflitti tra gli organi della Federazione e gli associati. Devono deliberare entro novanta giorni dalla notifica dell'esposto. La decorrenza dei termini non ammette deroghe.

Capitolo VII - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, nominati dall'assemblea degli associati, che nomina anche il Presidente del Collegio.

Compito del Collegio è il controllo dell'esattezza e della regolare tenuta dei conti e dei libri contabili da parte del Consiglio Direttivo e quant'altro ad esso demandato dalla legge.

Dovrà inoltre esprimere un parere in merito all'andamento della gestione annuale.

Capitolo VIII - Patrimonio ed entrate

Art. 16

Risorse - Esercizio finanziario



Il patrimonio e' costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' della Federazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della Federazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni e eventi o partecipazione ad essi nonche' dall'organizzazione di corsi e seminari;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'attivita' e i progetti possono essere sostenuti con somme versate da soci e non soci a titolo di finanziamento. Tali somme non vanno a contribuire al Fondo associativo e sono pertanto restituibili ai finanziatori stessi. Ai finanziamenti non sara' riconosciuto alcun saggio di interesse, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo la relazione consuntiva sull'attivita' svolta, il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 17

I membri della Federazione non sono responsabili dei debiti della Federazione stessa, salvo quanto disposto dall'art. 38 del Codice Civile.

E' espressamente consentita la libera consultabilita' dei libri sociali da parte dei soci.

Art. 18

L'assemblea che delibera lo scioglimento della Federazione e la nomina del o dei liquidatori stabilira' i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'associazione con finalita' analoghe o il fine di pubblica utilita' cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19

Ciò che non è qui previsto o specificato si intende regolamentato dalle norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni.

Milano 23 dicembre 2004.

Firmato: Emiliana Blesio

Amadio Bianchi

Franca Sacchi

Pietro Ernesto Bonvini

8684

Riccardo Cocchetti Almasio

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge.
in art. 27 bis per i casi consentiti dalla legge stessa
MILANO 20 giugno 2005



Riccardo Cocchetti Almasio

APOSTILLE

[Convention de la Haye du 5 ottobre 1961]

1. Paese ITALIA

Il presente atto pubblico

- 2. è stato sottoscritto da *R. Cocchetti Almasio*
- 3. agente in qualità di *Notario in Milano*
- 4. è segnato dal contrassegno/timbro di *Sub notari*

Attestato

15 LUG. 2005

- 5. a MILANO
- 6. II
- 7. dall'ufficio del pubblico ministero
- 8. sotto il numero *8684 AP*
- 9. contrassegno/timbro *Sub di R*
- 10. Firma *R. Cocchetti*

Sist. Procuratore della Repubblica
(Dott.ssa Ada Rizzi)

